

**BOZZE DI STAMPA**

**5 luglio 2022**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (2632)**

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G100**

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, DRAGO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MALAN, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2632, recante la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premesso che:

l'articolo 4 del Trattato, recante in rubrica «Politiche migratorie, giustizia e affari interni», sancisce, ai commi 6, 7 e 8, tra le altre cose, l'impegno comune ad «approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie» ed assicurare «un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie»;

lo scorso 29 giugno la Corte d'Appello di Parigi ha deciso negare l'estradizione dei dieci ex terroristi italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Luigi Bergamin, Enzo Calvitti, Maurizio Di Marzio, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Giovanni Alimonti, Raffaele Ventura, arrestati a Parigi nel 2021;

considerato che:

si tratta nella fattispecie di persone che, per la giustizia italiana, devono scontare condanne passate in giudicato per omicidi e altri reati legati al terrorismo eversivo, consumati nel periodo dei così detto «anni di piombo»;

tra le motivazioni addotte e sulle quali sarebbe fondato il diniego della giustizia francese, il richiamo agli articoli 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che stabiliscono il diritto di ogni imputato ad un equo processo e il rispetto alla vita privata dell'imputato;

sebbene in data 4 luglio 2022 sia stata diramata, dalla procura generale di Parigi, la notizia di un ricorso in Cassazione avverso il rifiuto all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani, appare quanto mai necessario e opportuno che il Governo adotti ogni iniziativa volta a favorire, in spirito di piena cooperazione giudiziaria bilaterale, la compiuta affermazione della giustizia in una vicenda che rappresenta una storica ferita, oltre che, *in primis*, per i familiari delle vittime dei crimini e dei delitti in argomento, anche per la coscienza collettiva nazionale;

considerato che:

per un lungo lasso di tempo ha trovato applicazione in Francia la così detta «dottrina Mitterrand», formalmente adottata e decorrenza dal 1982 e tesa, sostanzialmente, a non concedere l'estradizione a persone imputate o condannate, in particolare italiane, e ricercate per atti di natura violenta ma di ispirazione politica;

la controversa dottrina, fortemente discutibile oltre che sul piano dell'opportunità anche su quello della coerenza e conformità alle norme del diritto internazionale, nella misura in cui asseverava una sorta di superiorità della legislazione francese su quella italiana per una presunta maggiore aderenza di quest'ultima alle norme e principi europei e internazionali in materia di tutela di diritti umani, è stata progressivamente sconfessata sino al definitivo annullamento nel 2002 con l'estradizione di Paolo Persichetti, ex membro delle Brigate rosse;

proprio l'operazione «Ombre rosse», che nell'aprile 2021 aveva portato agli arresti dei 10 terroristi italiani oggi destinatari del diniego di estradizione, sembrava rafforzare la cooperazione tra le autorità italiane e francesi ed assestare un nuovo, ulteriore e definitivo colpo a tale dottrina, che oggi però sembra nuovamente riemergere;

impegna il Governo:

ad adottare, con riferimento ai fatti enunciati in premessa, nelle sedi di competenza ed entro il perimetro delle proprie competenze, ogni iniziativa idonea a favorire una piena ed effettiva esecuzione della cooperazione internazionale in materia di Giustizia come previsto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8 del Trattato in corso di ratifica.

## G101

CANDIANI, Emanuele PELLEGRINI, IWOBİ, VESCOVI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premesso che:

la "dottrina Mitterrand" è stata una politica francese volta a non concedere l'estradizione a persone imputate o condannate all'estero, ricercate per atti di natura violenta d'ispirazione politica; tale dottrina è stata influenzata da un retroterra culturale, proprio di alcuni strati della borghesia francese, che aveva creato un ambiente non conflittuale nei confronti dei terroristi italiani, e che di conseguenza è stato in grado di condizionare i decisori politici parigini;

l'interpretazione di tale politica, inaugurata dall'omonimo presidente socialista francese con un discorso tenuto al Palais des Sports di Rennes nel 1985, ha *de facto* impedito sino al 2002 l'estradizione di numerosi terroristi (circa 300) condannati in Italia ma rifugiati in Francia;

il Consiglio di Stato francese ha, nel 2005, certificato che la "dottrina Mitterrand" è priva di validità giuridica;

è notizia di questi giorni che "Chambre d'instruction", la sezione della Corte d'appello francese competente sulle domande di estradizione, ha deciso di negare il trasferimento richiesto dall'Italia per 10 ex terroristi arrestati nell'ambito dell'operazione - condotta dalla Direzione centrale dell'Antiterrorismo italiano e dell'Antiterrorismo francese - 'Ombre rosse', il 28 aprile 2021;

il presidente della Repubblica francese Macron ha commentato tale decisione ribadendo il sostegno alla volontà italiana del processo di estradizione, aprendo ad un possibile ricorso nei confronti della sentenza e augurandosi che i terroristi siano infine giudicati sul territorio italiano;

considerato che:

all'articolo 4 del trattato in ratifica viene esplicitata la volontà di "approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie", di stabilire un coordinamento "nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone" e di "individuare e implementare buone prassi nell'applicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale";

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa diplomatica utile affinché gli autori degli attentati citati in premessa possano essere assicurati alla giustizia italiana, e al contempo a porre in essere, viste le volontà espresse nel trattato, tutte le iniziative necessarie e giuridicamente possibili nel pieno rispetto dell'autonomia della funzione giurisdizionale, volte a raggiungere una chiara cooperazione

in ambito giudiziario in grado di risolvere definitivamente la questione dell'estradizione dei terroristi condannati in Italia e rifugiati in Francia.

---

## **G102 (testo 2)**

CANDIANI, ARRIGONI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, VESCOVI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premesso che:

è incorso una tra le peggiori crisi energetiche di sempre, e molti degli equilibri nazionali e sovranazionali che hanno caratterizzato lo sviluppo economico fin dal secondo dopo guerra, sono compromessi;

la Francia, rappresenta un interlocutore naturale per l'Italia nello sviluppo della ricerca e per la produzione di energia rinnovabile pulita, a costi maggiormente contenuti, in grado di fare recuperare all'economia italiana margini di competitività;

in relazione alla grave situazione di aumento dei costi dell'energia elettrica, insostenibile per imprese e famiglie;

tenuto conto che:

per superare questa situazione occorre agire velocemente con investimenti e ricerca;

preso atto nel Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, noto come "Trattato del Quirinale", in premessa è richiamato l'impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell'unità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

apprezzato che negli impegni i due Paesi tra l'altro:

- "rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l'industria, l'energia, ecc." (art. 3, comma 3);

- "adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliere, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia [...] di energia." (art. 10, comma 2);

impegna il Governo

1) a collaborare ad ogni livello con la Repubblica Francese al fine di condividere le strategie energetiche, a partire da quelle rinnovabili e dalla ricerca nel nucleare di ultima generazione, tenuto conto della normativa vigente in Italia sulla produzione di energia da nucleare, al fine di ottenere il miglior rapporto tra una adeguata disponibilità di energia ed il suo costo, e consentire una transizione ecologica sostenibile sia per l'ambiente che per l'economia dell'Italia.

2) a sviluppare prioritariamente forme di collaborazione tra Italia e Francia per la produzione di energia elettrica includendo la possibilità di cofinanziamento degli investimenti in modo da assicurare all'Italia forniture di energia elettrica a prezzi maggiormente convenienti rispetto al semplice acquisto sul mercato.

---

### **G103 (testo 2)**

CANDIANI, Emanuele PELLEGRINI, IWObI, VESCOVI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premesso che:

è aperta da tempo una disputa frontaliera tra Italia e Francia, che non riconoscono la medesima linea di confine sul massiccio del Monte Bianco;

la cartografia ufficiale italiana, che è altresì in uso alle forze NATO ed è riconosciuta a livello internazionale, trova fondamento nella Convenzione del 1861 di delimitazione (tra l'allora Regno di Sardegna e l'Impero francese di Napoleone III) che dagli studi storico-giuridici agli atti risulta l'unico strumento pattizio facente fede al riguardo;

al contrario, la cartografia francese, che riporterebbe il confine sul Monte Bianco spostato di circa 82 ettari sul territorio italiano, non è fondata su uno strumento pattizio, ma sembrerebbe discendere da una interpretazione unilaterale di Parigi e da asseriti «diritti storici» riconducibili a riproduzioni ripetute negli anni di cartografie «errate», a partire dalla fine del XIX secolo, e discordanti sia con la linea di confine fissata dalla Convenzione del 1861 sia con la prassi costante sul terreno, la quale indica peraltro, un esercizio, senza soluzione di continuità, della piena sovranità italiana sulle aree «pretese» da parte francese;

l'Italia, che ha in più occasioni manifestato la propria disponibilità ad avviare con la Francia consultazioni bilaterali per esaminare le discordanze delle rispettive cartografie sul Monte Bianco, ha in gioco senz'altro un

interesse non solo economico, ma anche simbolico, da tutelare, visto che le pretese di Parigi consegnerebbero alla Francia l'intera cima del Monte Bianco (vetta più alta d'Europa) e il rifugio Torino;

al riguardo, le autorità francesi si sono dichiarate disponibili ad affrontare la questione nel quadro della Commissione mista per la manutenzione del tracciato dei confini;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adoperarsi per giungere alla definitiva risoluzione di questa disputa frontiera tra Italia e Francia, che si trascina ormai da oltre 70 anni, avendo come punto fermo il mantenimento della piena sovranità dello Stato italiano sulle aree del Monte Bianco descritte in premessa conformemente a quanto stabilito dal Trattato di Torino del 1860 e dalla successiva Convenzione del 1861.

---